



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0083/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0029/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella – Vice Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente

ha pronunciato, nell'udienza dell'8 ottobre 2026, a seguito del ricorso proposto dal sig. Raffaele Trapasso, contro l'Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2026 (Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2026/2027) nella parte in cui dispone l'avvicendamento e la dismissione del ricorrente dall'organico della Commissione Arbitri Nazionale D, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa la graduatoria finale di merito e gli atti istruttori e valutativi che ne costituiscono fondamento, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del procedimento e cenni in fatto

1. Con ricorso ex art. 86 CGS, il signor Raffaele Trapasso, assistente arbitrale (A.A.) appartenente alla sezione AIA di Vibo Valentia, inquadrato nella scorsa stagione sportiva 2025/2026 nell'organico a disposizione della CAN D, ha impugnato la delibera adottata ai sensi degli artt. 11 e 25 Regolamento AIA dal Comitato Nazionale (C.N.), pubblicata con C.U. n. 1 dell'1 luglio 2026, con la quale nell'ambito della formazione dei ruoli per la stagione sportiva 2026/2027 è stato disposto il suo avvicendamento dall'incarico per motivate valutazioni tecniche ex art. 24, c. 4, Regolamento degli Organi Tecnici (ROT), nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa la graduatoria finale di merito e gli atti istruttori e valutativi che ne costituiscono fondamento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed immediato reintegro nell'organico degli A.A. della CAN D.

1.1 Il ricorso veniva proposto nei confronti dell'AIA e della FIGC, senza individuare né notificare ad alcun controinteressato ed era depositato sul PST in data 30 luglio 2026, unitamente a varia documentazione.

1.2 Nello stesso espose in fatto di aver appreso dal citato C.U. del proprio avvicendamento, *“senza ricevere un corredo documentale completo idoneo a rendere conoscibili la posizione in graduatoria, i criteri concretamente applicati, la causale specifica riferita alla sua posizione e gli atti istruttori sottostanti”*.

A suo dire la graduatoria finale ed il provvedimento di avvicendamento apparirebbero gravemente viziati, *“da un lato, da un macroscopico errore di computo e scomputo delle dimissioni ai sensi dell'art. 24 ROT e, dall'altro, da valutazioni tecniche manifestamente illogiche, sproporzionate, contraddittorie e fondate su referti in parte intrinsecamente inattendibili”* nonché, sotto altro profilo, per lo scarto tra il costante impiego operativo e la valutazione finale negativa, sintomatica di una potenziale artificiosità della graduatoria.

1.3 Riferiva di non aver avuto riscontro all'istanza di accesso del 2 luglio 2026 nella quale ha chiesto l'ostensione di documenti quali la graduatoria finale di merito, le schede valutative, gli atti concernenti le deroghe, i nominativi degli A.A. collocati in posizione peggiore rispetto alla sua e l'indicazione specifica della causa della loro conferma, con pregiudizio al suo diritto di difesa.

1.4 Eccepiva in diritto:

- la violazione ed errata applicazione dell'art. 24 ROT in quanto dal tetto degli avvicendamenti, fissato in 70 unità, non sarebbero state detratte le cessazioni avvenute per cause prioritarie, quali le 41 dimissioni volontarie, essendo partiti dalle 387 posizione in graduatoria verso l'alto, senza abbattere la soglia a 29 unità, provocando l'illegittimo effetto espulsivo;

- l'eccesso di potere per illogicità manifesta con svantaggio competitivo per non essere più stato designato a decorrere dal 26 aprile 2026 né per le gare del Campionato Nazionale di Serie D né per gli incontri di playoff/playout di eccellenza, subendo così un'anticipata interruzione dell'attività, mentre altri A.A. in posizione pari o peggiore rispetto alla sua avrebbero continuato ad essere designati, conseguendo un numero maggiore di prestazioni tecniche suscettibili di valutazione e quindi patendo una disparità di trattamento in violazione dei principi di trasparenza e di parità di condizioni valutative che governano l'azione degli organi federali;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- l'eccesso di potere per illogicità intrinseca, sproporzione e travisamento dei parametri tecnici sotto il profilo della frizione tra il contenuto descrittivo del referto ed il voto numerico attribuito dagli Osservatori Arbitrali (O.A.) con riferimento a tre valutazioni di 8,40 (parametro di sufficienza) riportate in occasione delle sue prestazioni in tre gare individuate specificatamente;
 - il difetto di istruttoria e l'inattendibilità complessiva del segmento valutativo così come emergente dai presunti vizi denunciati che confermerebbero la necessità di un vaglio pieno degli atti istruttori posti a base dell'avvicendamento;
 - la violazione del diritto di accesso e del principio di leale collaborazione e del diritto di difesa per l'omessa risposta alla sua istanza di accesso del 2 luglio 2026 con l'effetto di costringerlo ad impugnare un provvedimento senza disporre degli atti presupposti e comparativi che ne consentirebbero una contestazione piena e puntuale;
 - il difetto di motivazione individuale, di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento non avendo ricevuto una specifica motivazione delle ragioni del suo avvicendamento né le proposte dell'Organo Tecnico richiamate nel C.U.
- 1.5 Formulava istanze istruttorie al fine di sentir ordinare la produzione in giudizio della graduatoria finale, dei verbali, delle delibere, dei prospetti di calcolo utilizzati per determinare il numero finale degli avvicendamenti, delle schede valutative, dei referti posti a base della sua posizione in graduatoria, degli atti concernenti le deroghe, le conferme ed i trattamenti differenziati di A.A. collocati in posizione pari o peggiore rispetto alla sua.
- 1.6 In via cautelare, sussistendo a suo dire i presupposti del *fumus* alla luce dei vizi elencati e del *periculum* poiché il provvedimento impugnato, escludendolo dal ruolo, avrebbe effetti irreversibili impedendogli la partecipazione ai raduni, alla prosecuzione del percorso tecnico, all'immagine sportiva ed alle concrete chances di prosecuzione la carriera arbitrale, chiedeva, come anticipato, la sospensione dell'efficacia del provvedimento, ordinando il reintegro immediato nell'organico della CAN D per la stagione 2026/2027.
2. L'avviso di convocazione era comunicato alle parti in data 4 agosto 2026 e nello stesso si fissava udienza per la discussione dell'istanza cautelare e del merito all'udienza dell'8 settembre 2026.
3. Con successiva nota del 8 agosto 2026 il ricorrente, tramite il suo legale, avv. Alessandro Nostro, depositava la ricevuta contabile del bonifico attestante il pagamento del contributo unificato con allegata la procura speciale conferitagli dal signor Trapasso in data 2 luglio 2026 nonché altra istanza di accesso documentale all'AIA.
4. Il difensore dell'AIA, avv. Valerio di Stasio, depositava istanza di accesso agli atti in data 20 agosto 2026 e si è poi costituito in giudizio con memoria del 4 settembre 2026, corredata da 24 documenti, con la quale, dopo una breve ricostruzione fattuale e segnalato di aver comunicato tramite la piattaforma Sinfonia\$You il provvedimento di fissazione di udienza a tutti gli A.A. in organico nella stagione sportiva 2025/2026, rendendoli edotti della pendenza del presente procedimento, eccepeva l'inammissibilità dell'avversa domanda formulata sia in via cautelare che nel merito tesa ad ottenere l'emissione di un ordine all'AIA di reintegro immediato del ricorrente *"nell'organico della CAN D per la stagione sportiva 2026/2027, anche mediante reinserimento in sovrannumero"* e comunque concludeva per il rigetto di tutte le avverse censure.
5. Successivamente il medesimo difensore depositava in data 4 settembre un'istanza di differimento dell'udienza dell'8 settembre 2026 per un sopravvenuto impedimento di natura personale e il difensore del ricorrente depositava in pari data atto con il consenso al rinvio di una settimana.
6. All'udienza dell'8 settembre, in modalità videoconferenza, risultava presente il solo difensore del ricorrente, che confermava la sua adesione al rinvio purché lo stesso fosse contenuto entro una settimana.
7. Il Collegio emetteva ordinanza con la quale, preso atto dell'accordo tra i difensori delle parti, fissava nuova udienza per la trattazione del procedimento al 15 settembre 2026, ore 11.50, sempre in modalità videoconferenza e con salvezza dei diritti di prima udienza.
8. L'avv. Nostro depositava una memoria di replica in data 11.9.2026 con la quale replicava alla memoria di costituzione dell'AIA.
9. Alla predetta udienza del 15.9.2026 erano presenti l'avv. Nostro per il ricorrente e l'avv. Vincenzo D'Amore, in sostituzione dell'avv. Di Stasio per l'AIA.
- Il Collegio, rilevata d'ufficio la mancata evocazione in giudizio di almeno un soggetto controinteressato, aderendo ad un consolidato indirizzo della CFA, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato signor Riccardo Lendaro (il primo degli A.A. non dismessi come risultanti dalla graduatoria), onerando dell'incombente il ricorrente, concedendogli un termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal deposito sul portale PST ad opera dell'AIA dell'indirizzo e della pec relativi al suddetto controinteressato, dando a quest'ultima il termine di 3 giorni per il predetto deposito, rinviando l'udienza all'8 ottobre 2026, ore 11.50 in modalità videoconferenza, con riduzione del termine di comparizione per il signor Lendaro a 7 giorni.
10. Sempre in data 15.9.2026, successivamente alla celebrazione dell'udienza ed all'emissione dell'ordinanza, il ricorrente, tramite il suo difensore, inoltrava via pec contenente un'istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 CGS al signor Roberto Presotto, collocato alla posizione n. 188 della graduatoria e non dismesso che sarebbe stato destinatario di una sola visionatura ad opera dell'O.T. e di 5 visionature ad opera di O.A. e che avrebbe occupato un posto utile nella parte alta della classifica, spingendo verso il basso la quota dei 70 esuberanti e determinando la dimissione del ricorrente.
11. L'AIA, tramite l'avv. Di Stasio, provvedeva in data 18.9.2026 a depositare la nota di comunicazione dei recapiti dell'A.A. Lendaro, indicando la sua residenza e l'indirizzo di posta elettronica inserito nella piattaforma Sinfonia4You, dando atto dell'inesistenza di una pec.
12. Il giorno successivo l'avv. Nostro, richiamato il disposto dell'art. 53, comma 5°, CGS provvedeva alla notifica via pec del suo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ricorso e dell'ordinanza agli indirizzi di posta elettronica certificata dell'avv. Di Stasio, dell'AIA, della FIGC affinché provvedessero al tempestivo inoltro al signor Lendaro nonché all'indirizzo di posta elettronica del signor Lendaro.

13. In data 21.9.2026 l'avv. Nostro depositava documenti ed attestazioni dell'avvenuta notificazione al signor Lendaro del ricorso e dell'ordinanza anche a mezzo di notifica postale in proprio ex L. n. 53/1994 con ricevuta di accettazione postale del plico raccomandato.

14. L'avv. Di Stasio ha provveduto a depositare una memoria ex art. 87 CGS in data 5.10.2026, corredata da 3 documenti, con la quale replicava alle avverse memorie datate 11.9.2026 e 15.9.2026.

15. A sua volta l'avv. Nostro ha depositato altra memoria in pari data contestando le risultanze a carico del signor Presotto ed in particolare quella che fosse un primo anno e che avesse goduto di un corretto congedo da fine novembre 2025 in avanti.

16. Il signor Riccardo Lendaro non si è costituito in giudizio né ha fatto pervenire memoria difensiva.

17. All'odierna udienza dell'8.10.2026 sono comparsi l'avv. Alessandro Nostro per il ricorrente e l'avv. Vincenzo D'Amore per conto dell'AIA, i quali insistono nei rispettivi scritti difensivi.

L'avv. D'Amore ha chiesto di verbalizzare, a correzione di un errore materiale di cui alla propria memoria difensiva, che il signor Roberto Presotto ha un'anzianità di tre anni, come emerge dalla graduatoria e pertanto non è un primo anno.

E' pure presente il ricorrente personalmente che ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto già illustrato dal suo difensore.

E' invece assente il signor Riccardo Lendaro, per quanto regolarmente destinatario del ricorso e dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio, nella quale era fissata l'odierna udienza.

Considerazioni in diritto

1. Il Collegio, pur in assenza di eccezione preliminare ad opera della difesa dell'AIA, ha rilevato d'ufficio che il ricorso non era stato notificato ad alcun controinteressato ossia agli altri A.A. presenti nell'organico della stagione sportiva nel ruolo della CAN D (già noti anche al ricorrente in quanto pubblici per effetto di C.U. e di quanto risultante sul sito web dell'AIA) o quantomeno all'A.A. in posizione peggiore rispetto al ricorrente (il primo dei non avvicendati risultanti dalla graduatoria successivamente prodotta, che detiene un evidente interesse, diretto e contrario a quello del ricorrente nel mantenere valida la graduatoria) e neppure conteneva una riserva di integrazione del contraddittorio una volta conosciuti i nominativi o il nominativo. Infatti almeno il primo dei non avvicendati è soggetto destinato a ricevere un potenziale pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso e quindi dall'annullamento della dismissione del ricorrente, rischiando di essere avvicendato in sua vece per mantenere intatto il numero di dismissioni prefissato dal C.N. in 70 unità, senza aver potuto esercitare il suo diritto di difesa.

1.2 La mera circostanza che l'AIA abbia comunicato tramite un canale interno a tutti gli A.A. nell'organico della CAN D l'avviso di convocazione per la discussione sul ricorso del ricorrente appare del tutto ininfluente in assenza di comunicazione del ricorso introduttivo. Ed in ogni caso anche l'eventuale comunicazione del ricorso tramite l'AIA non avrebbe sanato il vizio perché la decisione processuale di procedere alla notifica del ricorso è di esclusiva pertinenza del ricorrente.

1.3 Orbene, l'omissione della notificazione ai controinteressati (o almeno al controinteressato) vizia in radice il principio del contraddittorio ed è ordinariamente sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso.

Senonché il Collegio, aderendo alla decisione n. 004/CFA- 2023-2024 a Sezioni Unite, per un caso sostanzialmente identico, ha ritenuto di ordinare l'integrazione del contraddittorio in applicazione dell'art. 87, comma 1, CGS e nel rispetto dei principi generali cui si ispira il CGS, quali quelli del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa chiamati a regolare il processo ed a garantirne il regolare svolgimento, costituendo una trasposizione nell'ambito della giustizia sportiva di principi cardine di natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all'art. 111, commi 1° e 2°.

2. La richiesta del ricorrente, formulata sia in via cautelare che nel merito, di disporre il reintegro immediato nell'organico della CAN D per la stagione sportiva 2026/2027, anche mediante reinserimento in sovrannumero, deve dichiararsi inammissibile secondo un consolidato orientamento (decisioni TFN, Sez. Disc. n. 42 del 29.8.2023 e n. 78 del 18.10.2024) che non è mai stato oggetto di riforma in forza del quale, anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di annullamento del ruolo, resta precluso all'organo adito di imporre all'AIA l'espletamento di un *facere*. Di nessuna rilevanza è l'invocata ordinanza e decisione sulla vicenda "Abisso", perché, in disparte l'oggettiva diversità del caso, il TFN si è limitato a dichiarare l'illegittimità della delibera di dismissione adottata nei suoi confronti dal C.N. dell'AIA e non altro (Decisione 0048/TFNSD- 2026-2027).§

3. Passando al merito, il ricorso è infondato.

3.1 E' utile una breve premessa alla normativa che regola gli inquadramenti annuali degli A.A.

A mente dell'art. 11, comma 6°, lett. a) Reg. AIA il Comitato Nazionale delibera in ordine " *all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali*". La proposta, che non è mai definita vincolante e che anzi può essere disattesa dall'organo di governo (vedasi, ad esempio, quanto previsto dall'art. 14, comma 7°, ROT su deroghe ed integrazioni anche in assenza di una proposta preventiva), viene riservata al responsabile dell'OTN perché lo stesso partecipa, sia pur senza diritto di voto, a tale organo di governo ex art. 11, comma 2°, Reg. AIA.

Inoltre ai sensi dell'art. 25, comma 3°, lett. f), Reg. AIA, nel disciplinare le funzioni degli Organi tecnici nazionali attribuisce loro, nella collegialità, il compito di " *redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore".

Gli avvicendamenti degli A.A. dagli Organi tecnici nazionali sono regolati dall'art. 24 ROT che, al primo comma, prevede la dimissione a fine stagione secondo un numero prefissato dal Comitato Nazionale e che, al secondo comma, precisa che vanno prioritariamente avvicendati gli A.A. secondo quattro criteri che attengono alle dimissioni dall'AIA o dall'organo tecnico intervenute nel corso della stagione, all'inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio del certificato medico ed in assenza di congedo, alla mancata partecipazione ai test atletici, all'adozione nel corso della stagione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4, al raggiungimento del limite massimo di 5 stagioni sportive di appartenenza all'Organo tecnico.

Il successivo comma 4°, precisa che qualora in forza dei suddetti criteri non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal C.N., *"ciascun Organo tecnico propone la dimissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica"*, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero degli avvicendamenti fissato.

Lo stesso comma disciplina tre ipotesi nelle quali gli A.A. non possono essere proposti per la dimissione al di là della loro posizione in graduatoria e segnatamente quelli in congedo per maternità, in congedo per grave infortunio o malattia, salvo che non superino i limiti di permanenza, quelli al primo anno di permanenza nell'Organo tecnico di riferimento, salvo la deroga motivata scritta di cui al comma 5°.

3.2 L'esame della documentazione versata in atti consente di appurare i seguenti dati fattuali, utili alla disamina in diritto:

a) il C.N. con comunicato ufficiale n. 92 del 27.3.2026 ai sensi dell'art. 14 ROT ha deliberato, tra le altre, la dimissione a fine stagione 2025/2026 di 70 A.A. tra quelli in organico alla CAN D;

b) il C.N., sulla base delle proposte del responsabile della CAN D con delibera dell'1.7.2026, pubblicata con C.U. n. 1 stagione sportiva 2026/2027, ha provveduto alla formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la nuova stagione;

c) con riguardo al ricorrente ne ha disposto la dimissione dal ruolo degli A.A. a disposizione della CAN D per motivate ragioni tecniche ai sensi dell'art. 24, comma 4°, ROT;

d) a seguito della domanda di accesso agli atti formulata in data 2.7.2026 da un difensore del ricorrente e reiterata in data 8.7.2026 dallo stesso con invio stavolta della procura speciale, l'AIA la evadeva il 7.8.2026 inoltrando l'estratto della relazione di fine stagione predisposta dalla CAN D, l'estratto della graduatoria finale con alcuni omissis e tutte le relazioni (15) relative alla visionature di O.A. e dell'Organo tecnico nel corso della stagione sportiva relative al ricorrente;

e) dall'esame della relazione e della graduatoria finale (quella integrale depositata in unione alla memoria difensiva dell'AIA), emerge che il ricorrente occupava la posizione n. 308 con media finale di 8,466 rispetto ai 347 A.A. in graduatoria, in quanto ben 40 A.A., già dimissionari nel corso della stagione, non erano neppure stati inseriti. Altro A.A. (signor Luccisano), pur inserito in graduatoria senza voto al n. 346, non era risultato idoneo dal punto di vista fisico ed atletico rispetto agli standard di categoria, essendosi così esaurite le dimissioni prioritarie in 41 unità e residuando le dimissioni di ulteriori 29 A.A. per raggiungere la soglia di 70 avvicendamenti, previsto dal C.N.;

f) tali 29 avvicendamenti sono stati operati sulla base delle motivate valutazioni tecniche attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito. Dalla stessa venivano però esclusi due A.A. (Rossi ed Ielo) posizionati ai numeri 347 e 345 privi di valutazione in quanto in congedo per gravi infortuni e malattie (art. 24, comma 4°, lett. b) ROT nonché tutti gli A.A. al primo anno di appartenenza all'organico ai sensi dell'art. 24, comma 4°, lett. c) ROT (si elencano tutti quelli collocati in posizione inferiore al ricorrente signori Di Domenico n. 344, Marotta n. 343, Rotatori n. 342, Di Tella n. 341, Saccoccio n. 340, Lanz n. 339, Tedesco n. 336, Raccagna n. 334, Seminara n. 330, Ventre n. 327, Di Venti n. 323, Kalbhenn n. 322, Guerrieri n. 321, Baciù n. 320, Baldoni n. 318, Alfieri n. 317, Ditta n. 314- per un totale parziale di 17- ed anche quelli collocati in posizione superiore (308) sino al primo dei non avvicendati signori Mauriello n. 306, Semini n. 305, Longobardi n. 304, Moschion n. 298, Turchetto n. 297, Doronzo n. 296, Pino n. 295, Gobbo n. 293, Longo n. 290, Caravella n. 289, Ricci n. 288, Pedrinazzi n. 287, Zanibelli n. 286- per un totale parziale di 13- e quindi complessivi 30 A.A.);

g) Esclusi i suddetti A.A. non avvicendabili, scorrendo la graduatoria dal fondo, il primo dei dimessi per ragioni tecniche è il signor Gjini con una media di 8,433 in posizione n. 338 ed a seguire in ordine crescente i signori Popescu n. 337, Marvulli n. 335, Manzari n. 333, Otranto n. 332, Graziano n. 331, De Rosa n. 329, Cafisi n. 328, Bonicelli n. 326, Mucciante n. 325, Giannone n. 324, Di Carlantonio n. 319, Serusi n. 316, Canale n. 315, Quartararo n. 313, Saracino n. 312, Noushehvar n. 311, Pelotto n. 310, Cracchiolo n. 309 e poi il ricorrente n. 308, ed in posizione allo stesso superiore erano dimessi o signori Ferri n. 307, Scionti n. 303, Ben Marga n. 302, Fragiaco n. 301, Cocco n. 300, Amelji n. 299, Giaveno n. 294, Ciufoli n. 292, Chiaro n. 291, per un totale esatto di 29 A.A.;

h) risulta che il primo A.A. non avvicendato sia il signor Riccardo Lendaro, posizionato in graduatoria al n. 285 con una media di 8,479, con 15 visionature, delle quali 11 da O.A. e 4 dall'Organo tecnico, in misura esattamente identica al ricorrente e che d'altronde costituisce la media di visionature per tutti gli A.A. classificati almeno dal 100° posto a scendere.

4. Quanto premesso in ordine alla normativa applicabile ed agli elementi fattuali acquisiti al procedimento, consente di passare all'esame i singoli vizi sollevati.

4.1 Il tetto prefissato di 70 avvicendamenti è stato correttamente applicato, essendo state scomutate le cessazioni dal ruolo per effetto delle cause prioritarie.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La CAN D ha formulato le sue proposte sulla base di una graduatoria di 347 A.A., avendo già epurato dalla stessa i 40 dimessi nel corso della stagione sportiva (l'organico era infatti composto da 387 A.A.) ed aggiunto anche un 41 soggetto, inserito in graduatoria al penultimo posto senza valutazioni, per ragioni di inidoneità fisica sempre nel corso della stagione. Pertanto la graduatoria è divenuta la base per individuare a scorrimento i soli restanti 29 A.A. da avvicendare per comprovate ragioni tecniche.

Gli A.A. in posizione deteriore rispetto al ricorrente e non dimessi sono esclusivamente i primi anni, nel rispetto dell'art. 24, comma 4°, lett. c), ROT.

4.2 Nel corso della stagione sportiva 2025/2026 il ricorrente risulta designato per 21 gare tra amichevoli, Coppa Italia, campionato Primavera, Serie D, campionato Nazionale U17 ed un torneo, delle quali 16 in gare di Serie D. La sua ultima prestazione di A.A. in Serie D è stata prestata nella gara del 26.4.2026, penultima giornata del predetto campionato. Si è così a fronte di un impiego assolutamente regolare e continuativo, essendo del tutto giustificato che l'Organo tecnico designi con prevalenza, nella fase finale dei campionati, gli arbitri meglio piazzati in graduatoria a garanzia del corretto svolgimento delle gare e nel rispetto del grado di difficoltà delle stesse e della diversa fase del campionato, con l'unico limite dell'abuso (CFA, Sez. Un. n. 0063 dell'11.12.2023). Non è poi vero che altri A.A. collocati in posizione pari o deteriore rispetto alla sua abbiano continuato a ricevere designazioni per gare di Play-off o Play-out sino al termine della stagione. Dai dati acquisiti risulta che l'Organo tecnico abbia garantito al ricorrente una regolare turnazione nelle designazioni ed un omogeneo numero di visionature.

Inoltre sempre dall'esame della graduatoria emerge che gli A.A. collocati dalla posizione 307 in giù e cioè sino alla 347 hanno avuto una media di visionature pari o in taluni casi anche inferiori alle 15 del ricorrente (e molti con sole 3 riferibili agli Organi tecnici e non quattro come allo stesso accaduto). Non è così dato ravvedere alcuna disparità di trattamento, evidenziandosi al contrario il rispetto sostanziale dei principi di imparzialità, trasparenza, e parità di condizioni valutative, senza alcuno svantaggio competitivo.

4.3 Nei tre referti contestati con valutazione dell'O.A. di 8.40, corrispondente alla mera sufficienza, non si ravvedono i vizi di illogicità intrinseca, travisamento dei parametri valutativi, difetti di proporzionalità, valorizzazione di elementi caratteriali e non decisivi. In ciascuno di essi gli O.A. evidenziano lacune direttamente riconducibili alle capacità allo svolgimento del ruolo di A.A. ed oggetto di specifica valutazione. Tale manchevolezza sono ripetitive ed ineriscono in particolare gli aspetti fondamentali per la corretta rilevazione delle posizioni di fuorigioco (si pensi alla non fluidità dello spostamento laterale, alla non tempestività dello switch tra corsa laterale e frontale, al ritardo sulle ripartenze con conseguente difficoltà a mantenere la frontalità rispetto all'azione di giuoco, al non corretto allineamento con il penultimo difensore ecc.). Fra l'altro anche dall'esame degli altri referti depositati il ricorrente ha ricevuto altre due valutazioni di 8.40 per motivazioni pressoché identiche; voto di sufficienza coerente con le linee guida del Settore tecnico arbitrale.

Pertanto, a parte la già rilevata infondatezza delle eccezioni in merito alle valutazioni, è opportuno segnalare il generale principio dell'insindacabilità delle scelte tecniche disposto dall'art. 42, comma 3°, lett. g), Reg. AIA nelle sue declinazioni giurisprudenziali. In particolare il provvedimento di dismissione va ricondotto ad una spiccata discrezionalità tecnica, gli atti di espressione della quale sono insindacabili o tutt'al più sindacabili nei soli casi di violazione di legge o nelle ipotesi limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza o palese illogicità (*ex multis*, Coll. Garanzia Sport Sez. Un. n. 33 del 12.4.2023, CFA, Sez. Un. n. 63 del 13.12.2023, TFN n. 0078 del 18.10.2024). Il corretto esercizio di tale discrezionalità tecnica neppure richiede la predeterminazione e la comunicazione dei criteri di giudizio (Coll. Garanzia Sport, Sez. Un. n. 25/2019).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato è immune dai vizi lamentati e comunque ritenuti rilevanti dagli Organi di giustizia.

4.4 La relazione dell'ex responsabile della CAN C, signor Stefano Braschi, non dimostra alcuna illogicità dell'azione amministrativa, ma costituisce la sua personale opinione sugli effetti dell'applicazione dei blocchi normativi sul numero degli esuberanti e sulla soglia di valutazione ai fini delle dimissioni, suggerendo al C.N., organo di governo dell'AIA, un abbassamento della stessa che, fra l'altro, avrebbe tutt'al più potuto produrre effetti, se accolto, solo nella successiva stagione sportiva. Peraltro il suggerito innalzamento dell'organico, anche se fosse stato immediatamente adottato, in deroga a quanto già deliberato dal C.N. con C.U. n. 92 del 27.3.2026 per la stagione sportiva 2025/2026, avrebbe consentito un taglio di A.A. per comprovate ragioni tecniche da 29 a 24 ed ancora una volta lo stesso non avrebbe affatto consentito al ricorrente (classificatosi al 20° posto tra gli avvicendati) di evitare la dismissione dal ruolo.

4.5 La richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'A.A. Roberto Presotto, inserito al n. 188 della graduatoria, formulata dal ricorrente solo dopo l'ordinanza collegiale del 15.9.2026, è priva di pregio. Ciò anche a prescindere dalla fondatezza o meno delle argomentazioni che punterebbero ad escluderlo dalla graduatoria non risultando applicabile l'art. 6, comma 10°, ROT avendo una sola visionatura dell'O.T. e 5 dagli O.A. rendendo "anomala" la media tra le due valutazioni, già chiarito che non è un primo anno e già accertato che dal 27.11.2025 si trovava in legittimo congedo ai sensi dell'art. 43, comma 2° e ss, Reg. AIA la cui concessione reclama la presentazione di certificazione medica, come semplicemente comunicato sulla piattaforma. Infatti permarrebbe l'irrelevanza dell'eventuale esclusione del signor Presotto dalla graduatoria aggiungendolo ai 40 già esclusi, con l'effetto di ridurre di un'unità gli A.A. da dismettere per motivi tecnici (dai 29 si passerebbe ai 28) e lo stesso effetto si produrrebbe anche qualora il signor Presotto venisse inserito all'ultimo posto della graduatoria, tra quelli che hanno goduto un congedo talmente lungo da precluderne una compiuta valutazione tecnica. Il ricorrente avrebbe dovuto essere comunque dimesso occupando il 20° posto tra i dimessi a partire dal fondo della graduatoria, beneficiandone solo l'ultimo dei dimessi (il 29°).

4.6 L'errore sollevato dal ricorrente nell'indicazione dell'anzianità del ruolo del signor Presotto, riconosciuto dall'AIA all'udienza



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

odierna, era ricavabile dal banale esame della graduatoria in atti, nella quale l'anzianità è indicata in anni tre e non certo in un anno. Anche l'eventuale errore nell'applicazione dell'art. 6 ROT sulla media dei voti da inserire in graduatoria tra quelli riportati dagli Organi tecnici e dagli O.A., per l'unicità di quello dell'O.T. a fronte delle 5 visionature di O.A. per il signor Presotto, oltre che altrettanto irrilevante quanto il primo ai fini dell'impugnazione della graduatoria per le ragioni già espresse, non sono certo in grado di minarne l'attendibilità complessiva. Il ricorrente aveva infatti l'onere probatorio di denunciare eventuali altri errori risultanti dalla graduatoria, in modo specifico, non potendo certo travolgerla sulla base di meri sospetti personali.

4.7 Non v'è poi alcuna contraddizione, paradosso logico o vizio di motivazione tra le linee guida che considerano il voto di 8,40 corrispondente ad una prestazione ritenuta sufficiente ed il provvedimento di dismissione per comprovate ragioni tecniche. Quest'ultimo effetto punitivo è il semplice frutto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4°, ROT, il quale dispone che, qualora in forza dei criteri prioritari, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal C.N., *"ciascun Organo tecnico propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica"*, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero degli avvicendamenti fissato. Ne consegue che le linee guida in sé non hanno alcuna rilevanza in sede di scorrimento della graduatoria, non essendo predeterminabile la valutazione media che porta alle dismissioni se non al termine della stagione sportiva e che in astratto ben potrebbe essere dismessi anche A.A. che hanno riportato voti classificati come buono (8.50) o ancor meglio nelle linee guida dipendendo dal livello medio.

4.8 Sempre dagli atti non risulta alcuna violazione del diritto di accesso.

Infatti la prima generica richiesta formulata in data 2.7.2026 ad opera del solo difensore del ricorrente, senza l'allegazione del mandato, con la quale si chiedeva l'ostensione della graduatoria, delle delibere, delle schede valutative, dei criteri applicati, della tabelle di calcolo utili a comprendere le ragioni dell'avvicendamento (per quanto già motivato nel C.U. nelle ragioni tecniche) è stata ritenuta dall'AIA irricevibile e non a caso è poi stata integrata da una seconda istanza dell'8.7.2026 con la trasmissione della procura speciale che la legittimava. Il decorso del termine di 30 giorni per l'evasione dell'istanza ex art. 25, comma 4°, L. n. 241/1990 deve pertanto ritenersi decorrere da quest'ultimo deposito. In ogni caso il ricorso risale al 30.7.2026 e pertanto è stato proposto nei termini di rito di 30 giorni ex art. 86, comma 3°, CGS, senza che fossero spirati i termini per l'ostensione. Ciò però non limita affatto il diritto di difesa in quanto è pacificamente consentita una riserva di motivi aggiunti e così l'integrazione dei motivi del ricorso.

Fra l'altro l'AIA, in data 7.8.2026, nel rispetto del termine di legge, ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione: copie di tutte le 15 relazioni delle visionature, del ricorrente, dello stralcio della relazione di fine stagione sportiva della CAN D relative alla media globale definitiva, della graduatoria di merito (poi integrata con eliminazione degli omissis a seguito dell'ulteriore richiesta del 7.8.2026 ed in allegato alla memoria difensiva), dell'elenco degli A.A. proposti per la dismissione per motivate ragioni tecniche.

Fra l'altro dalla graduatoria di merito per ciascun nominativo di A.A. risultano gli anni di appartenenza al ruolo (in particolare di quelli al primo anno non dismettibili), la media dei voti riportati dal O.A. e quella dell'Organo tecnico, la media totale, il numero di visionature degli O.A. e quello degli O.T., compreso, agli ultimi tre posti, gli A.A. senza voti (due in congedo ed uno privo di idoneità fisica).

Ne consegue che, ferma l'insindacabilità delle valutazioni tecniche, il ricorrente è stato portato a conoscenza degli elementi utili alla piena comprensione delle ragioni del suo avvicendamento, essendo del tutto irrilevanti le sue istanze istruttorie che tendono ad introdurre nel giudizio documenti di terzi soggetti, di incerta esistenza, utili ad una sorta di comparazione per acclarare la presunta esistenza di trattamenti differenziati (senza indicare sotto quali profili) agli A.A. collocati in posizione pari o peggiore rispetto alla sua (peraltro non indicati) che non rientra certo nelle competenze dell'Organo adito.

4.9 Quanto al criterio che ha determinato la sua dismissione è palesemente quello tecnico derivante dalla sua posizione nella graduatoria finale al 308 posto, corrispondente, in relazione ai 29 A.A. avvicendati per ragioni tecniche, al 20 posto rispetto al peggiore, cui si sono aggiunti altri 9 dismessi, pur collocati in posizione superiore alla sua.

5. La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigettata per irrilevanza l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Roberto Presotto, respinge il ricorso.
Spese compensate.

IL RELATORE
Maurizio Lascioli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



Depositato in data 19 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai